

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Titolo abbreviato</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>4</b>

# 1 Titolo abbreviato

- 10 Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato *sempre e soltanto* con questo titolo (cfr. n. marg. 105).

Esempio:

**Legge federale  
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci  
pesante attraverso le Alpi**  
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

→ [RU 2009 5949](#)

- 11 Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.
- 12 Nel caso di ordinanze di un dipartimento o di un ufficio, l'abbreviazione che indica l'autorità emanante può essere integrata nel titolo abbreviato per distinguere l'atto da un atto di rango superiore recante il medesimo titolo abbreviato.

Esempio:

**Ordinanza del DFI  
concernente l'attribuzione di organi per il trapianto**  
(Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi)

del 2 maggio 2007

→ [RU 2007 2007](#)

Cfr. invece a livello di Consiglio federale l'ordinanza del 16 marzo 2007 concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (ordinanza sull'attribuzione di organi), [RU 2007 1995](#).

- 13 Qualora un titolo abbreviato ufficioso sia d'uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell'atto interessato (cfr. n. marg. 294).

# Indice

## - 0 -

010 3  
011 3  
012 3  
013 3

## - A -

abbreviazione 3

## - P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3

## - T -

titolo abbreviato 3